



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani; nel procedimento n°

2/2019 Reg. Liq. Patr., introdotto da

██████████ (C.F. ██████████), con l'avvocato ██████████
██████████;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovrindebitamento, depositato il 5/2/2019;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. ██████████, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012; rilevato che:

- a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché ha debiti per oltre € 98.000, non è proprietario di beni mobili pignorabili o di beni immobili pignorati, potendo disporre soltanto del reddito da lavoro dipendente, gravato da due cessioni di quota in



favore di "Credem – Credito Emiliano S.p.A." e insufficiente a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo la qualità di imprenditore commerciale, né di socio illimitatamente responsabile di società;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012; rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori (doc. 43), da integrare con l'indicazione di quanto dovuto a ciascuno risultante dal ricorso e dall'allegata relazione particolareggiata dell'O.C.C.;

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 12, 13 e 14);

- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. 4);

- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 34); rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi sono stati giudicati idonei a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore; rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dall'O.C.C., non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che esso non comprende attualmente beni immobili o mobili registrati e che nemmeno si ha notizia



dell'esistenza di beni mobili di valore e pignorabili, offrendo il debitore soltanto la quota del suo reddito da lavoro eccedente quella necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia; ritenuto che l'assenza (attuale) di beni liquidabili non è d'ostacolo all'apertura della liquidazione e rilevato che deve essere determinata in questa sede la quota del reddito da destinare ai creditori o meglio, *a contrario*, la quota del reddito da riservare al debitore e alla sua famiglia; considerato che [REDACTED] subisce attualmente trattenute sullo stipendio mensile per € 652, in forza delle cessioni spontaneamente effettuate a favore di un creditore;

considerato che l'avvio della procedura farà perdere effetto alla cessione della retribuzione da lavoro dipendente, perché l'art. 14-*undecies* della legge n° 3 del 2012 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42, comma 2°, legge fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento;

considerato che [REDACTED] percepisce un reddito mensile di circa € 1.700 (al lordo delle cessioni, destinate ad essere assorbite e rese inefficaci dal presente provvedimento), a fronte di spese correnti di famiglia per circa € 2.130, cui egli fa fronte anche con il contributo reddituale della moglie e della suocera (stimabile in circa € 1.500 mensili); ritenuto che la quota di reddito da destinare ai creditori non può essere inferiore a quella che il debitore aveva spontaneamente ceduto, ma che, dall'altro lato, la quota di sussistenza non liquidabile deve tenere conto anche della possibilità che si rendano necessarie spese impreviste o che il reddito della moglie possa subire momenti di discontinuità; ritenuto, sulla base delle predette considerazioni, che il limite del reddito riservato al debitore va fissato in misura pari ad € 950 mensili (per 13 mensilità), con attribuzione ai creditori, tramite l'acquisizione del



liquidatore, di tutta la restante parte di reddito, fermo restando che il limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, motivata con l'indicazione di rilevanti circostanze sopravvenute; rilevato, infine, che faranno parte dell'attivo in liquidazione anche eventuali beni che dovessero pervenire al debitore durante la pendenza della stessa; ritenuto che, nel caso di specie, nulla osta alla nomina a liquidatore del medesimo professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]);

nomina liquidatore il dott. [REDACTED], con studio in Udine, via [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, esclusi, pertanto, i beni mobili non pignorabili ai sensi del codice di procedura civile;

fissa al liquidatore termine al 1°/7/2019 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14-sexies della legge n° 3 del 2012;

fissa la data del 22/7/2019 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa la data del 31/7/2019 entro cui il liquidatore dovrà comunicare alla debitrice e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione e dalla quale decorrerà il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;



dispone che il ricorso – con esclusione del paragrafo composto dalle righe 10, 11, 12, 13 e 14 di pag. 4 – ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito *internet* *www.fallimentiudine.com*, nonché comunicati a mezzo PEC a ciascun creditore;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al Ministero della Difesa, per l'erogazione a sé della retribuzione da lavoro dipendente, al netto dell'importo escluso dall'attivo (ovverosia € 950 per 13 mensilità);

precisa che dal 5/2/2019 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.
Udine, 8/5/2019

Il Giudice
dott. Andrea Zuliani

